

Ricorso proposto il 18 febbraio 2016 — Pirelli Tyre/EUIPO (due strisce arcuate sul fianco di uno pneumatico)

(Causa T-81/16)

(2016/C 156/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller, F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: marchio di posizione dell'Unione europea consistente in due strisce arcuate posizionate sul fianco di uno pneumatico — Domanda di registrazione n. 13 388 293

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2015 nel procedimento R 1019/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione di vari principi formali e procedurali nel valutare gli impedimenti assoluti;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2016 — Murphy/EUIPO — Nike Innovate

(Strumenti di misura, apparecchi e dispositivi)

(Causa T-90/16)

(2016/C 156/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Thomas Murphy (Blackrock, Irlanda) (rappresentanti: N. Travers, SC, J. Gormley, Barrister, M. O'Connor, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nike Innovate CV (Beaverton, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno controverso interessato: il disegno dell'Unione europea «Strumenti di misura, apparecchi e dispositivi» — Disegno dell'Unione europea n. 2 159 640-0002

Decisione impugnata: la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, del 19 novembre 2015, nel procedimento R 736/2014-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso non ha concesso al ricorrente un'udienza equa e adeguata;
- la commissione di ricorso non ha individuato l'effettivo grado di libertà dell'autore e il grado di vincolo dell'autore e, in tal modo, non ha per nulla motivato, o non ha adeguatamente motivato, la decisione impugnata;
- la commissione di ricorso non ha effettuato una valutazione adeguata, precisa, corretta in punto di fatto e realistica dell'impressione generale dei disegni in contrasto e non ha, poi, applicato detta valutazione a tali disegni nell'esaminare la questione del carattere individuale.

Ricorso proposto il 1° marzo 2016 — Aydin/EUIPO — Kaporal France (ROYAL & CAPORAL)

(Causa T-95/16)

(2016/C 156/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Savas Aydin (Pantin, Francia) (rappresentante: F. Watrin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaporal France (Marsiglia, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio denominativo dell'Unione europea «ROYAL & CAPORAL» — Domanda di registrazione n. 12 587 663

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 dicembre 2015 nel procedimento R 867/2015-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO di procedere alla registrazione del marchio ROYAL & CAPORAL (domanda n. 12587663);
- condannare le parti soccombenti alle spese.